

**Edizione di mercoledì 11 luglio 2018**

**ENTI NON COMMERCIALI**

**Le leggi dello sport e il gioco dell'oca**  
di **Guido Martinelli**

**AGEVOLAZIONI**

**Credito R&S: verifiche e adempimenti per lo sviluppo dei software**  
di **Francesco Rizzi**

**PATRIMONIO E TRUST**

**Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VI° parte**  
di **Sergio Pellegrino**

**AGEVOLAZIONI**

**Nuovi chiarimenti sul regime dei lavoratori impatriati**  
di **Alessandro Bonuzzi**

**PROFESSIONISTI**

**Agenti e rappresentanti**  
di **EVOLUTION**

**PROFESSIONISTI**

**Agenti e rappresentanti**  
di **EVOLUTION**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Le leggi dello sport e il gioco dell'oca***

di **Guido Martinelli**

Con l'**articolo 4, comma 1**, del c.d. "**decreto dignità**" (al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il **Governo ha abrogato l'[articolo 1, commi da 353 a 361, L. 205/2017](#)**, ossia tutta **la disciplina della società sportiva dilettantistica lucrativa e dell'inquadramento come collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni sportive dilettantistiche**.

Rimane **salvo** (casualmente?), per le attività sportive dilettantistiche **solo il nuovo limite di compensi annui per dette attività (diecimila euro)** al di sotto del quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale.

Pertanto, salvo improbabili modifiche in sede di conversione, come in un immaginario gioco dell'oca siamo tornati alla casella di partenza.

**La società lucrativa di fatto non è mai nata** (in quanto il Coni non aveva ancora approvato le modalità di riconoscimento ai fini sportivi, presupposto per il loro ingresso nell'ordinamento delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e conseguente applicazione delle agevolazioni collegate).

Chi l'avesse nel frattempo **costituita** la potrà far operare come **società commerciale** a tutti gli effetti (ossia senza applicazione di alcuna forma di "aiuto" fiscale) salvo eliminare "alla prima occasione" gli inserimenti in **statuto** che erano stati introdotti per conformarsi alla disciplina prevista dalla **L. 205/2017**.

Per la **società sportiva lucrativa** il problema appare quindi limitato ai maggiori costi di costituzione che erano stati sostenuti contando sulla previsione legislativa e sull'imminente via libera da parte del Coni; la vicenda appare, per il resto, **immune da conseguenze** per chi già operava e opera come **associazione o società sportiva senza scopo di lucro**.

Altrettanto non possiamo però dire per la disciplina dei **compensi sportivi**.

Siamo, infatti, tornati alla situazione che era stata stigmatizzata correttamente dalla **Corte di Cassazione (sentenza n. 602/2014)**: "*Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di **attività sportiva dilettantistica**. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che la figura del*

*lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. **Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario***".

**Mancato inquadramento** al quale aveva cercato di porre rimedio la **riforma**, ora cancellata, qualificando, sotto il profilo lavoristico, le prestazioni sportive quali **collaborazioni coordinate e continuative**.

Ecco allora che, nonostante gli importanti spunti in senso favorevole forniti da alcune **sentenze** di merito e da specifici **documenti di prassi** amministrativa (vedi tra tutti la [circolare 1/2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro](#)) continua a rimanere potenzialmente irrisolto il problema chiave delle prestazioni sportive: **nel caso in cui la causa del rapporto** non sia nell'ambito associativo ma **trovi collocazione tra le prestazioni di lavoro, potrà trovare applicazione la disciplina di cui al combinato disposto dell'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir e dell'articolo 69, comma 2, Tuir?**

Il limite, in tal senso, continua ad essere la previsione dell'[articolo 38, comma 2, Cost.](#) laddove prevede che: *"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"*.

Quindi permane uno stato di incertezza sull'inquadramento dei **collaboratori** che potrà continuare a dare adito a **contenziosi** di esito incerto

Va detto che uno dei motivi principali a sostegno degli "avversari" del provvedimento era costituito dagli **obblighi (comunicazione al centro per l'impiego, cedolino paga e iscrizione nel libro unico del lavoro)** che derivavano, in capo al committente, dall'inquadramento delle prestazioni come **collaborazioni coordinate e continuative**.

Se questo è vero è altrettanto vero che la comunicazione mette o, meglio, avrebbe potuto comunque mettere al riparo la sportiva da eventuali **sanzioni per "lavoro nero"** nel caso in cui in sede di accertamento il verificatore ritenesse sussistere un rapporto qualificabile come **subordinato**.

Importante ricordare che l'**articolo 4, comma 2**, del decreto in esame trasferisce i fondi che erano stati stanziati per le agevolazioni per le lucrative alla **creazione di un tesoretto**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare *"a interventi in favore delle **società sportive dilettantistiche**"*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito R&S: verifiche e adempimenti per lo sviluppo dei software***

di **Francesco Rizzi**

Con gli atti di prassi recentemente emanati (cfr. [circolare Mef 59990/2018](#) e [risoluzione AdE 46/E/2018](#)) può ritenersi delineato il pensiero dell'Amministrazione finanziaria in ordine ai **requisiti** che devono possedere le **attività di sviluppo** dei **software** ai fini dell'ammissione alle agevolazioni fiscali previste dall'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) afferenti alla concessione di un **credito d'imposta** per gli investimenti effettuati nelle attività di ricerca e sviluppo (cosiddetto "**credito R&S**").

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che per verificare se le attività di **sviluppo software** siano o meno fiscalmente **agevolabili** farà riferimento al "**Manuale di Frascati**" dell'OCSE concernente "**Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development**" (la cui ultima edizione è del 2015) quale unica fonte interpretativa per la definizione dei criteri di qualificazione e di classificazione delle "**innovazioni legate al software**".

Ciò consente ai soggetti che hanno effettuato investimenti in attività concernenti lo **sviluppo di software** e che sono potenzialmente interessati all'accesso a tale agevolazione di poter effettuare una **verifica** e un'**autovalutazione** della sussistenza dei **requisiti** ritenuti **necessari** dall'Agenzia delle Entrate e, in caso positivo, di predisporre un adeguato **supporto documentale**.

Al fine di agevolare tale **autovalutazione**, si ricorda, in sintesi, che per l'Amministrazione Finanziaria i **requisiti** che devono avere le **attività di sviluppo software** per poter rientrare nel perimetro dell'agevolazione in parola sono i seguenti:

- le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, devono essere generalmente di tipo **incrementale** e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di ricerca e sviluppo, nell'ambito delle **attività di "sviluppo sperimentale"** (sempre in riferimento ai criteri di classificazione contenuti nel succitato "**Manuale di Frascati**");
- le attività svolte devono avere congiuntamente il requisito della "**novità**" e il requisito del "**rischio finanziario**" (nonché dell'**insuccesso tecnico**);
- l'**esecuzione di un progetto** per lo sviluppo di un **software** deve **dipendere** da un **progresso** scientifico o tecnologico e lo **scopo del progetto** deve essere la **risoluzione di un problema scientifico o tecnologico** su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l'arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come attività di ricerca e

sviluppo solamente se produce un **avanzamento scientifico o tecnologico** che si traduce in un **aumento dello stock di conoscenza** (a tal proposito il Mef ha anche chiarito che l'utilizzo di un *software* per una **nuova applicazione** o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un “**avanzamento**”);

- sono ammissibili le attività collegate alla realizzazione di **prodotti nuovi o significativamente migliorati** e sono al contrario **escluse** le attività che si sostanziano in **modifiche non significative dei prodotti e dei processi esistenti**. Le **attività di sviluppo software** devono quindi essere legate a progetti che presentino effettivi contenuti di ricerca e sviluppo e un apprezzabile e significativo **elemento di novità per il mercato**, la cui realizzazione non derivi dalla semplice utilizzazione dello stato delle conoscenze e delle tecnologie già disponibili;
- deve sempre essere individuata anche la **fase conclusiva delle attività di ricerca e sviluppo**; e nel caso di attività di sviluppo *software*, tale punto conclusivo sarà il cosiddetto **beta testing** (inerente la **prova e il collaudo del software**).

A titolo esemplificativo, sebbene non esaustivo, l'Amministrazione finanziaria ha anche fornito, differenziandole tra attività “**ammissibili**” e “**non ammissibili**”, le seguenti casistiche:

- **sono fiscalmente agevolabili** le seguenti attività di sviluppo *software*:
  - lo sviluppo di un **nuovo sistema operativo** o di un **nuovo linguaggio di programmazione**;
  - la progettazione e la realizzazione di **nuovi motori di ricerca** basati su tecnologie originali;
  - gli sforzi per risolvere i conflitti con *hardware* o *software* in base a un processo di **reingegnerizzazione di un sistema o di una rete**;
  - la creazione di nuovi o più efficienti **algoritmi** basati su nuove tecniche;
  - la creazione di nuove e originali **tecniche di crittazione o di sicurezza**;
- al contrario, **non si reputano fiscalmente agevolabili**, in quanto ritenute attività ricorrenti e di *routine* connesse al *software* “**non classificabili come ricerca e sviluppo**”, le seguenti fattispecie:
  - i **lavori su aggiornamenti**, già liberamente disponibili prima dell'inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;
  - le attività di **ordinaria manutenzione del computer o del software**;
  - lo **sviluppo di software applicativi** e sistemi informativi aziendali **che utilizzano metodi conosciuti e strumenti software esistenti**;
  - l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a **programmi applicativi esistenti**;
  - la **creazione di siti web o software** utilizzando strumenti esistenti;
  - l'utilizzo di **metodi standard di crittazione**, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  - la “**customizzazione**” di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte **nuove conoscenze** che migliorino significativamente il programma base;
  - l'**ordinaria attività di correzione di errori (debug)** di sistemi e programmi esistenti.

Infine, per quel che concerne la documentazione di supporto, il Mef ha tenuto a precisare che dovrà essere cura dell'impresa che intende accedere all'agevolazione predisporre, oltre che la **documentazione contabile** oggetto di certificazione da parte del revisore legale ai sensi dell'[articolo 3, comma 11, D.L. 145/2013](#), anche un'apposita **documentazione** concernente l'**ammissibilità** delle attività di ricerca e sviluppo svolte, dalla quale risultino:

- gli **elementi di novità che il progetto intende perseguire**;
- l'individuazione degli **ostacoli** di tipo tecnico e scientifico **al cui superamento sono legati i lavori** svolti;
- l'**avanzamento** di tali lavori nell'ambito dei periodi d'imposta agevolabili;
- l'indicazione degli elementi che costituiscono i **miglioramenti di prodotti già esistenti** sul mercato in cui opera l'impresa, nel caso in cui si tratti di innovazioni che si sostanzino in **significativi miglioramenti** di tali prodotti.



## PATRIMONIO E TRUST

---

### *Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – VI° parte*

di Sergio Pellegrino

Continuando la nostra analisi sulle “**obiezioni**” che più frequentemente vengono mosse in relazione all'**istituzione del trust**, oggi ci occupiamo di quella relativa all'**assenza di una disciplina interna** (tranne, evidentemente, per la fattispecie del **trust del dopo di noi, regolato dalla L. 112/2016**).

Con la **L. 364/1989 “Legge applicabile ai trust e loro riconoscimento”**, infatti, il nostro legislatore ha dato attuazione alla **Convenzione de l'Aja del 1985**, ma questa **non è, evidentemente, la legge regolatrice del trust**.

L'**articolo 6 della Convenzione** prevede che il **disponente** che istituisce il **trust decida da quale legge debba essere regolato** e, secondo alcuni, il fatto che **non vi sia una legge italiana** rappresenterebbe una **limitazione importante**, che pregiudicherebbe in qualche modo la sua utilizzabilità nel nostro ordinamento o, quantomeno, rappresenterebbe un elemento di forte rischio.

È subito necessaria una **puntualizzazione**: se anche un domani venisse approvata una legge italiana sul **trust**, **il soggetto che istituisce il trust non sarebbe comunque tenuto ad applicarla necessariamente**, ben potendo scegliere, sulla base della previsione convenzionale, una qualsiasi legge regolatrice, non essendo mai vincolato ad adottare la legge che regola l'istituto nell'ordinamento di appartenenza.

La **manca di una legge italiana** che regolamenti il **trust in realtà non è “penalizzante”**.

Intanto, perché non è detto che questa legge, laddove venisse promulgata, sarebbe **necessariamente “scritta bene”**: negli ultimi 15 anni sono stati introdotti nel nostro ordinamento **numerosi istituti giuridici** (per citarne alcuni, i patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli atti di destinazione, i patti di famiglia, ...), che hanno avuto, oggettivamente, un **limitato utilizzo dal punto di vista pratico**, evidenziando delle limitazioni strutturali.

Questa evidenza viene rafforzata dallo stesso **trust della legge sul dopo di noi**, l'unico tipizzato nel nostro ordinamento, atteso che il **provvedimento legislativo** in questione ha, dal mio punto di vista, più una valenza simbolica (di legittimazione del ruolo del **trust**) che **concreta (come strumento utile per far fronte alle esigenze di tutela dei disabili gravi)**.

I **vincoli** posti dal legislatore sono **così stringenti** da rendere questa opzione difficilmente “percorribile” per la **maggior parte delle famiglie** che si devono occupare di un congiunto



disabile disponendo di un **patrimonio “normale”**: se gli **esclusivi beneficiari** del *trust* devono essere le **persone con disabilità grave** e i **beni** conferiti devono essere destinati **esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali** del *trust*, è evidente che **soltanto una parte del patrimonio può essere disposta in *trust***, dovendosi infatti tenere in considerazione anche le **esigenze degli altri componenti del nucleo familiare**.

Per questo motivo le famiglie che hanno questo tipo di situazione **continuano a rivolgersi al *trust*** come istituto giuridico idoneo a far fronte ai loro problemi, ma **soltanto in limitati casi utilizzando la versione “tipizzata” della L. 112/2016**.

C'è poi un'**ulteriore (più) rilevante considerazione da fare**: la legge regolatrice è sicuramente importante, ma **nella vita del *trust* assume rilevanza centrale l'atto istitutivo** e le scelte che in esso si compiono, essendo queste destinate a regolare ogni fattispecie che riguarda la vita del *trust*, **anche derogando a quanto prevede la legge**.

Certo, bisogna fare attenzione alla presenza di **eventuali disposizioni inderogabili** nel corpo normativo prescelto, che, se non conosciute e affrontate, potrebbero determinare **conseguenze disastrose**, così come a quelle **previsioni che attribuiscono poteri al disponente** che i nostri giudici ritengono **“snaturare” le logiche** del *trust* convenzionale e quindi ne **pregiudicano la riconoscibilità**.

Il fatto che le leggi regolatrici maggiormente utilizzate siano in **inglese**, e l'inglese giuridico sia ovviamente più complesso di quello comune, non mi pare ostacolo insuperabile.

Evidentemente la **legge di San Marino** ci “faciliterebbe” da questo punto di vista la vita, essendo **scritta in italiano** e per il **“mercato” italiano**, ma non molti *trust* la adottano per i **costi aggiuntivi** che comporta: sia in **fase istitutiva**, essendo previsto un **vaglio di legittimità da parte di un notaio sanmarinese**, che per la **successiva gestione**, richiedendosi la presenza di un **agente residente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Nuovi chiarimenti sul regime dei lavoratori impatriati***

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 51/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate è tornata sul regime agevolativo previsto per i **lavoratori impatriati** fornendo un importante chiarimento in ordine al **tempo minimo** durante il quale il lavoratore deve risiedere all'estero.

Prima di tutto si ricorda che l'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#) ha introdotto un regime speciale per i lavoratori impatriati, al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con **alte qualificazioni e specializzazioni**. In particolare, è prevista la concessione di **incentivi fiscali**, sotto forma di **imponibilità** del reddito prodotto in Italia nella misura del **50%**, in favore di soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il beneficio è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto **trasferisce la residenza in Italia** ai sensi dell'**articolo 2 Tuir** e **per i 4 periodi di imposta successivi**, ove ricorrano i **requisiti** e le **condizioni** previsti:

- dall'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) secondo cui:
  1. i lavoratori **non** devono essere stati **residenti** in Italia nei **5 periodi di imposta** precedenti il trasferimento e si devono impegnare a **permanere in Italia per almeno 2 anni**;
  2. l'attività lavorativa deve essere svolta presso un'**impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  3. l'attività lavorativa deve essere prestata **prevalentemente** nel territorio italiano;
  4. i lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero essere in possesso di requisiti di **elevata qualificazione o specializzazione**;
- **ovvero** dal successivo [comma 2](#), secondo cui sono destinatari del beneficio fiscale i **cittadini dell'Ue** o di uno **Stato extraeuropeo** con il quale risulti in vigore una **Convenzione** contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
  1. sono in possesso di un **titolo di laurea** e hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa **fuori** dall'Italia negli **ultimi 24 mesi** o più, o
  2. hanno svolto continuativamente un'**attività di studio** fuori dall'Italia negli **ultimi 24 mesi** o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*.

Ciò detto, la risoluzione in commento si occupa dell'applicabilità del regime speciale a un **cittadino italiano** che:

1. in data 23 agosto 2015, ha **trasferito la propria residenza in Svizzera** e, contestualmente, ha fatto richiesta di iscrizione all'AIRE;
2. dal 2 settembre 2015 fino al 30 settembre 2017 ha **collaborato** con la società Beta a Zurigo;
3. ha **trasferito** nuovamente la propria **residenza in Italia** e ha intrapreso un nuovo **rapporto lavorativo** con una società italiana a partire dal 3 ottobre 2017;
4. attualmente è **residente in Italia** ma, per l'anno **2017**, risulta **fiscalmente residente in Svizzera**.

In pratica, quindi, il soggetto è stato un **lavoratore residente** all'estero **per 2 anni**: il 2016 e il 2017. E proprio a tal riguardo, l'Agenzia osserva che anche il **comma 2** dell'articolo 16, sebbene non lo indichi espressamente come il comma 1, di fatto, per l'accesso al regime agevolativo, richiede un **periodo minimo di residenza all'estero di 2 periodi d'imposta** ([ex articolo 2 Tuir](#)).

In altri termini, ai sensi di tale disposizione, il soggetto, per i **2 periodi di imposta antecedenti** a quello in cui si rende applicabile l'agevolazione:

- non deve essere stato iscritto nelle **liste anagrafiche della popolazione residente** e
- non deve avere avuto nel territorio dello Stato il **centro principale dei propri affari e interessi** e
- non deve avere avuto nel territorio dello Stato la **dimora abituale**.

Nel caso oggetto della [risoluzione 51/E/2018](#), il cittadino italiano risulta **integrare** i requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 16. Pertanto, egli può chiedere al proprio datore di lavoro l'applicazione del regime speciale **a partire dal 2018** e **per i 4 periodi d'imposta successivi**.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI**

Scopri le sedi in programmazione >

## PROFESSIONISTI

---

### ***Agenti e rappresentanti***

di **EVOLUTION**



Gli agenti ed i rappresentanti sono degli intermediari la cui attività ha lo scopo di promuovere la distribuzione, nonché la vendita, di beni e/o servizi delle imprese attraverso la ricerca di possibili clienti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la figura dell'agente e del rappresentante secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'**agente di commercio** è un soggetto, anche persona giuridica, che viene incaricato da una o più aziende a **promuovere** la conclusione di contratti in determinate aree geografiche, mentre il **rappresentante di commercio** è colui (persona fisica o società) a cui viene richiesto di **concludere** dei contratti in determinate aree geografiche in nome e per conto del soggetto rappresentato.

Per lo svolgimento delle attività di agenti e di rappresentanti di commercio, ai sensi dell'[articolo 5 L. 204/1985](#), è necessario il possesso di determinati **requisiti morali e personali**.

In particolare, questi soggetti **operano in nome e per conto di altri soggetti** in ragione di un **contratto di agenzia**, definito dall'[art. 1742 c.c.](#), come un contratto con il quale “una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto”.

Per poter avviare l'attività di agente o rappresentante di commercio, è necessario:

- Richiedere all'**Agenzia delle Entrate** l'attribuzione del numero di partita iva e codice fiscale;
- Iscrivere al **Registro imprese e al REA** (Repertorio Economico Amministrativo) presso la

**Camera di commercio;**

- Iscriversi **all'INPS**;
- Iscriversi **all'INAIL** nel caso si avvalga di dipendenti.

Le suddette operazioni possono essere poste in essere attraverso la **Comunicazione Unica d'impresa (ComUnica)**.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 26 ottobre 2011 il soggetto dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante attraverso la presentazione della **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio attività) e del **Modello ARC** da allegare alla pratica ComUnica.

L'agente o rappresentante ai sensi dell'articolo 1748 cod. civ. ha **diritto** per tutti gli affari conclusi durante il contratto e per effetto del suo intervento, ad una **provvigione** dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Il reddito prodotto da agenti e rappresentanti è classificato quale **reddito d'impresa** e le **relative provvigioni**, ai sensi dell'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), sono soggette a ritenuta a titolo di acconto Irpef/Ires.

L'attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti nei confronti del preponente costituiscono **prestazioni di servizi** poste in essere nell'esercizio di attività di impresa e sono, quindi, **rilevanti ai fini IVA** (ex [articoli 3 e 4 D.P.R. 633/1972](#)).

L'esercizio delle attività di agenti e **rappresentanti è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) salvo il caso in cui non vi sia l'autonoma organizzazione** ([Circolare AdE 28/E/2010](#)), la cui assenza/presenza deve essere verificata secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante la produzione, in linea generale, di reddito d'impresa.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

## PROFESSIONISTI

---

### ***Agenti e rappresentanti***

di **EVOLUTION**



Gli agenti ed i rappresentanti sono degli intermediari la cui attività ha lo scopo di promuovere la distribuzione, nonché la vendita, di beni e/o servizi delle imprese attraverso la ricerca di possibili clienti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la figura dell'agente e del rappresentante secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'**agente di commercio** è un soggetto, anche persona giuridica, che viene incaricato da una o più aziende a **promuovere** la conclusione di contratti in determinate aree geografiche, mentre il **rappresentante di commercio** è colui (persona fisica o società) a cui viene richiesto di **concludere** dei contratti in determinate aree geografiche in nome e per conto del soggetto rappresentato.

Per lo svolgimento delle attività di agenti e di rappresentanti di commercio, ai sensi dell'[articolo 5 L. 204/1985](#), è necessario il possesso di determinati **requisiti morali e personali**.

In particolare, questi soggetti **operano in nome e per conto di altri soggetti** in ragione di un **contratto di agenzia**, definito dall'[art. 1742 c.c.](#), come un contratto con il quale “una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto”.

Per poter avviare l'attività di agente o rappresentante di commercio, è necessario:

- Richiedere all'**Agenzia delle Entrate** l'attribuzione del numero di partita iva e codice fiscale;
- Iscrivere al **Registro imprese e al REA** (Repertorio Economico Amministrativo) presso la

**Camera di commercio;**

- Iscriversi **all'INPS**;
- Iscriversi **all'INAIL** nel caso si avvalga di dipendenti.

Le suddette operazioni possono essere poste in essere attraverso la **Comunicazione Unica d'impresa (ComUnica)**.

In base alle disposizioni di cui al D.M. 26 ottobre 2011 il soggetto dovrà dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di agente o rappresentante attraverso la presentazione della **SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio attività) e del **Modello ARC** da allegare alla pratica ComUnica.

L'agente o rappresentante ai sensi dell'articolo 1748 cod. civ. ha **diritto** per tutti gli affari conclusi durante il contratto e per effetto del suo intervento, ad una **provvigione** dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

Il reddito prodotto da agenti e rappresentanti è classificato quale **reddito d'impresa** e le **relative provvigioni**, ai sensi dell'[articolo 25-bis D.P.R. 600/1973](#), sono soggette a ritenuta a titolo di acconto Irpef/Ires.

L'attività svolta dagli agenti e dai rappresentanti nei confronti del preponente costituiscono **prestazioni di servizi** poste in essere nell'esercizio di attività di impresa e sono, quindi, **rilevanti ai fini IVA** (ex [articoli 3 e 4 D.P.R. 633/1972](#)).

L'esercizio delle attività di agenti e **rappresentanti è soggetto all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) salvo il caso in cui non vi sia l'autonoma organizzazione** ([Circolare AdE 28/E/2010](#)), la cui assenza/presenza deve essere verificata secondo i consueti criteri applicabili agli esercenti arti e professioni nonostante la produzione, in linea generale, di reddito d'impresa.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >